Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 20 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - *UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI* - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **834**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 14 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti quelli di:

Filosofia della politica;

Storia dei rapporti tra Stato e Chiesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1975

Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 85

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **835.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 98 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di: « Neuropatologia » e di « Semeiotica neurologica ».

L'art. 233, relativo alla scuola di perfezionamento in filologia slava e balcanica, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti fondamentali:

13) Filologia slava;

14) Paleografia glagolitica e cirillica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **836.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 60 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: « Analisi mineralogica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **837.**

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici della libera Università degli studi di Urbino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 31 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:

Diritto amministrativo degli enti territoriali;
Economia applicata;
Politica economica e finanziaria II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 104

ERRATA-CORRIGE
(Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, n. 1184)

Nella testata della tabella organica della sezione staccata del liceo artistico di Salerno istituita in Eboli, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, n. 1184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 15 novembre 1974, alla pagina 7886, dove è scritto: « *Posti cattedre di ruolo* » leggasi: « *Posti da dare per incarico* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 gennaio 1975.
Sostituzione di un esperto effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, numero 455, che approva lo statuto della regione siciliana;
Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 654 che detta norme per l'esercizio nella regione siciliana delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato;
Vista la nota n. 339/Gab. del 27 febbraio 1974, con la quale il presidente della regione siciliana comunica che la giunta regionale, nella seduta del 29 gennaio 1974, ha deliberato la nomina ad esperto effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana dell'avv. Giuseppe Gulli, in sostituzione dell'avv. Sante Di Paola, deceduto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1973, con il quale l'avv. Sante Di Paola venne nominato esperto effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'avv. Giuseppe Gulli è nominato esperto effettivo del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in sede consultiva, in sostituzione dell'avv. Sante Di Paola, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1975

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1975
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 238

(1221)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.
Registro di carico e scarico riguardante i materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità economica europea dell'11 luglio 1966, n. 125;
Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che disciplina la produzione ed il commercio delle sementi e piante da rimboschimento;
Visto l'art. 5 della legge 22 maggio 1973, n. 269, che dispone che i produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi e degli altri materiali indicati nella suddetta legge, devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino, deposito o vivaio, un registro di carico e scarico, nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di materiale forestale di propagazione, distinguendo quelle prodotte direttamente e quelle aventi altra provenienza;
Visto che in forza del disposto del medesimo art. 5 della legge suddetta, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, stabilisce il modello del sopracitato registro, nonchè le modalità di tenuta del registro stesso;

Decreta:

Art. 1.

Per gli scopi di cui sopra è istituito un registro di carico e scarico, le cui caratteristiche sono stabilite nelle allegate tabelle *A, B, C, D* ed *E*.

Art. 2.

Tutte le pagine del suddetto registro dovranno essere numerate progressivamente e vidimate dal capo dello ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, prima della sua utilizzazione presso lo stabilimento, magazzino, deposito o vivaio.

Art. 3.

Il registro si compone di cinque parti, riguardanti rispettivamente i frutti forestali (tabella *A*); le sementi di conifere (tabella *B*); le sementi di latifoglie (tabella *C*); le piante e parti di piante di conifere (tabella *D*); le piante e parti di piante di latifoglie (tabella *E*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

Tabella A

Mod. 1/FF

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

STROBILI E FRUTTI FORESTALI

SPECIE FORESTALI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE

22 maggio 1973 n. 269

Abies alba Mill. (abete); **Abies cephalonica** (Loud) (abeto greco); **Cupressus sempervirens L.** (cipresso); **Larix decidua Mill.** (larice); **Larix leptolepis (Sieb & Zucc) Gord.** (larice giapponese); **Picea abies Karst.** (picea, abete rosso); **Picea sitchensis Trautv. e Mey** (picea di Sitka); **Pinus cembra L.** (cembro); **Pinus halepensis Mill.** (pino d'aleppo); **Pinus mugo uncinata Ramond** (pino uncinato); **Pinus nigra Arn.** (pino nero d'Austria di Villetta Barrea, pini laricio); **Pinus heldreichi Crist. var. leucodermis Ant.** (pino loricato); **Pinus pinaster Sol.** (pino marittimo); **Pinus pinea L.** (Pino domestico); **Pinus silvestris** (pino silvestre); **Pinus strobus L.** (pino strobo); **Pinus insignis Doug.** (pino insigne); **Pseudotsuga taxifolia Britt.** (douglasia).

Alnus cordifolia Ten (Ontano napoletano); **Eucalyptus sp. pl.** (eucalitti); **Fagus silvatica L.** (faggio); **Quercus borealis Michx** (quercia rossa); **Quercus pedunculata Ehrh.** (farnia); **Quercus cerris L.** (cerro); **Quercus sessiliflora Sal.** (rovere); **Quercus suber L.** (sughera).

Stabilimento ______________________ Anno ____________

N. d'ordine delle singole partite	ESTREMI DELLA BOLLETTA DI ACCOMPAGNAMENTO			DATA		ESTREMI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA			Anno di raccolta	DESTINAZIONE (2)	N. essiccamento o estrazione a freddo	SPECIE								
	Numero	Data	Ufficio	Mese	Giorno	Numero	Data	Località del bosco iscritto al L.N.B.S. (1)				Carico kg-hl (3)	Scarico kg-hl	Esistenze kg-hl	Carico kg-hl	Scarico kg-hl	Esistenze kg-hl	Carico kg-hl	Scarico kg-hl	Esistenze kg-hl

1) - Per i frutti forestali provenienti da Paesi al di fuori della C.E.E. indicare il luogo di origine e altitudine. In caso di approvvigionamento **indiretto** indicare lo Stabilimento o la Ditta che ha fornito il materiale.
2) - Scaricare il materiale ogniqualvolta si procede alla lavorazione per l'estrazione del seme. Nel caso che il materiale di propagazione venga ceduto ad altri indicare l'Ente, Stabilimento o Ditta che lo riceve.
3) - Usare sempre Kg. oppure sempre hl.

Tabella B

Mod. 2/SFC

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

SEMENTI DI CONIFERE

SPECIE FORESTALI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE

22 maggio 1973 n. 269

Abies alba Mill (abete); Abies cephalonica (Loud) (abete greco); Cupressus sempervirens L. (cipresso); Larix decidua Mill. (larice); Larix leptolepis (Sieb & Zucc) Gord. (larice giapponese); Picea abies Karst (picea, abete rosso); Picea sitchensis Trautv e Mey (picea di Sitka); Pinus cembra L. (cembro); Pinus halepensis Mill. (pino d'aleppo); Pinus mugo uncinata Ramond (pino uncinato); Pinus nigra Arn (pino nero d'Austria di Villetta Barrea, pini laricio); Pinus heldreichi Crist. var. leucodermis Ant. (pino loricato); Pinus pinaster Sol. (pino marittimo); Pinus pinea L. (Pino domestico); Pinus silvestris (pino silvestre); Pinus strobus L. (pino strobo); Pinus insignis Doug. (pino insigne); Pseudotsuga taxifolia Britt. (douglasia).

Stabilimento________________ Anno________

N. d'ordine delle singole partite	N. d'ordine di registrazione del registro carico-scarico frutti forestali (1)	DATA		ESTREMI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA			Anno di raccolta del seme	DESTINAZIONE (3)	S P E C I E											
		Mese	Giorno	Numero	Data	Località e numero del bosco iscritto al L.N.B.S. (2)			Carico kg.	Scarico kg.	Esistenze kg.	Carico kg.	Scarico kg.	Esistenze kg.	Carico kg.	Scarico kg.	Esistenze kg.	Carico kg.	Scarico kg.	Esistenze kg.

1) - Per i semi estratti da frutti forestali. Non necessario per le specie, di cui si raccolgono direttamente i semi.

2) - Per il materiale proveniente da Paesi al di fuori della C.E.E. Indicare il luogo di origine e altitudine. In caso di approvvigionamento **indiretto** indicare lo Stabilimento o la Ditta che ha fornito il materiale.

3) - Ente, Stabilimento, Ditta o privato a cui è stato ceduto il materiale di propagazione. In caso di impiego **diretto** specificare la destinazione data al materiale stesso.

Tabella C

Mod. 2/SFL

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

SEMENTI DI LATIFOGLIE

SPECIE FORESTALI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE

22 maggio 1973 n. 269

Alnus cordifolia Ten (Ontano napoletano); Eucalyptus sp. pl. (eucalitti); Fagus silvatica L. (faggio); Populus sp. pl. (pioppi); Quercus borealis Michx (quercia rossa); Quercus pedunculata Ehrh. (farnia); Quercus cerris L. (cerro); Quercus sessiliflora Sal. (rovere); Quercus suber L. (sughera).

Stabilimento________________ Anno________

N. d'ordine delle singole partite	N. d'ordine di registrazione del registro carico - scarico frutti forestali (1)	DATA		ESTREMI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA			Anno di raccolta del seme	DESTINAZIONE (3)	SPECIE											
		Mese	Giorno	Numero	Data	Località e numero del bosco iscritto al L.N.B.S. (2)			Carico kg.	Scarico kg.	Esistenze kg.	Carico kg.	Scarico kg.	Esistenze kg.	Carico kg.	Scarico kg.	Esistenze kg.	Carico kg.	Scarico kg.	Esistenze kg.

1) - Per i semi estratti da frutti forestali. Non necessario per le specie, di cui si raccolgono direttamente i semi.

2) - Per il materiale proveniente da Paesi al di fuori della C.E.E. indicare il luogo di origine e altitudine. In caso di approvvigionamento **indiretto** indicare lo Stabilimento o la Ditta che ha fornito il materiale.

3) - Ente, Stabilimento, Ditta o privato a cui è stato ceduto il materiale di propagazione. In caso di impiego **diretto** specificare la destinazione data al materiale stesso.

Tabella D

Mod. 3/PFC

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

PIANTINE FORESTALI E PARTI DI PIANTE

(CONIFERE)

SPECIE FORESTALI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE

22 maggio 1973 n. 269

Abies alba Mill. (abete); Abies cephalonica (Loud) (abete greco); Cupressus sempervirens L. (cipresso); Larix decidua Mill. (larice); Larix leptolepis (Sieb & Zucc) Gord. (larice giapponese); Picea abies Karst. (picea, abete rosso); Picea sitchensis Trautv. e Mey (picea di Sitka); Pinus cembra L. (cembro); Pinus halepensis Mill. (pino d'aleppo); Pinus *mugo uncinata* Ramond (*pino uncinato*); Pinus *nigra* Arn. (*pino nero* d'*Austria di Villetta Barrea, pini laricio*); Pinus *heldreichi Crist.* var. leucodermis Ant. (pino loricato); Pinus pinaster Sol. (pino marittimo); Pinus pinea L. (Pino domestico); Pinus silvestris (pino silvestre); Pinus strobus L. (pino strobo); Pinus insignis Doug. (pino insigne); Pseudotsuga taxifolia Britt. (douglasia).

Vivaio____________________ Anno__________

N. d'ordine delle singole partite	DATA		ESTREMI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA O DI IDENTITÀ CLONALE			CARATTERISTICHE DEL MATERIALE		DESTINAZIONE (2)	SPECIE											
	Mese	Giorno	Numero	Data	Denominazione, ubicazione, altitudine del vivaio (1)	Semenzali, trapiantì, barbatelle talee, marze, astoni ecc.	Durata dell'allevamento in vivaio		Carico n.	Scarico n.	Esistenze n.	Carico n.	Scarico n.	Esistenze n.	Carico n.	Scarico n.	Esistenze n.	Carico n.	Scarico n.	Esistenze n.

1) — Per i materiali provenienti da Paesi al di fuori della C. E. E. nonchè per le **parti di piante,** indicare il luogo di origine e l'altitudine. In caso di impiego **indiretto** indicare l'Ente, lo Stabilimento o la Ditta che ha fornito il materiale.

2) — Ente, Stabilimento, Ditta o privato a cui è stato ceduto il materiale di propagazione. In caso di impiego **diretto** precisare la destinazione data al materiale stesso.

Tabella E

Mod. 3/PFL

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

PIANTINE FORESTALI E PARTI DI PIANTE

(LATIFOGLIE)

SPECIE FORESTALI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE

22 maggio 1973 n. 269

Alnus cordifolia Ten (Ontano napoletano); Eucalyptus sp. pl. (eucalitti); Fagus silvatica L. (faggio); Quercus borealis Michx (quercia rossa); Quercus pedunculata Ehrh. (farnia); Quercus cerris L. (cerro); Quercus sessiliflora Sal. (rovere); Quercus suber L. (sughera).

Per Populus sp. pl. (pioppi) è in vigore il registro previsto dal D.P.R. 1-8-1969.

Vivaio.. Anno....................

N. d'ordine delle singole partite	DATA		ESTREMI DEL CERTIFICATO DI PROVENIENZA O DI IDENTITÀ CLONALE			CARATTERISTICHE DEL MATERIALE		DESTINAZIONE (2)	SPECIE											
	Mese	Giorno	Numero	Data	Denominazione, ubicazione, altitudine del vivaio (1)	Semenzali, trapianti, barbatelle taiee, marze, astoni ecc.	Durata dell'allevamento in vivaio		Carico n.	Scarico n.	Esistenze n.	Carico n.	Scarico n.	Esistenze n.	Carico n.	Scarico n.	Esistenze n.	Carico n.	Scarico n.	Esistenze n.

1) — Per i materiali provenienti da Paesi al di fuori della C. E. E. nonchè per le **parti di piante,** indicare il luogo di origine e l'altitudine. In caso di impiego **indiretto** indicare l'Ente, lo Stabilimento o la Ditta che ha fornito il materiale.

2) — Ente, Stabilimento, Ditta o privato a cui è stato ceduto il materiale di propagazione. In caso di impiego **diretto** precisare la destinazione data al materiale stesso.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1974.

Modalità di raccolta delle sementi delle specie forestali destinate al rimboschimento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Premesso che il Consiglio della Comunità economica europea ha emanato la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di propagazione, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità europea dell'11 luglio 1966, n. 125;

Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269, che disciplina la produzione ed il commercio delle sementi e piante da rimboschimento;

Visto l'art. 20, lettera *b*), della citata legge, in cui si prescrive che le operazioni di raccolta dei suddetti materiali devono essere effettuate per ciascuna specie nel periodo e con le modalità stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, su conforme parere della commissione nazionale tecnico-consultiva di cui all'art. 16 della citata legge;

Visto il parere della predetta commissione nazionale tecnico-consultiva espresso nella seduta del 27 giugno 1974;

Decreta:

Art. 1.

La raccolta delle sementi deve essere effettuata da piante:

in buone condizioni vegetative;

che non presentino manifesti attacchi parassitari;

che abbiano già raggiunto e non superato l'età indicata per le singole specie nell'allegata tabella *A*.

Art. 2.

Nei boschi da seme la raccolta delle sementi appartenenti alle specie indicate dalla suddetta legge n. 269/1973 deve essere effettuata nel periodo indicato nella allegata tabella *A* ed è soggetta alle seguenti limitazioni:

a) la raccolta non deve essere effettuata nelle annate di fruttificazione molto scarsa;

b) è vietato il taglio di rami e rametti per la raccolta delle sementi;

c) le attrezzature per la raccolta ed in particolare i ramponi devono essere tali da non provocare danni alle piante;

d) le sementi non devono essere raccolte al di fuori dei periodi indicati per le singole specie dalla allegata tabella *A;*

e) i limiti di tempo indicati sono validi anche per la raccolta di sementi destinate a scopi diversi dalla propagazione.

Art. 3.

In deroga a quanto sopra stabilito, la raccolta delle sementi può effettuarsi secondo le norme previste dal decreto di iscrizione nel libro nazionale boschi da seme o nel relativo disciplinare di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

TABELLA *A*

Specie	Periodo di raccolta	Età minima	Età massima
Abies alba Mill.	settembre-ottobre: Alpi	40	140
Abies alba Mill.	settembre-ottobre: Appennini	30	100
Abies cephalonica	settembre-ottobre	40	—
Cupressus sempervirens	agosto-dicembre	15	—
Larix decidua Mill.	ottobre-febbraio	30	120
Picea abies Karst	ottobre-dicembre	40	120
Pinus cembra L.	ottobre-dicembre	60	—
Pinus halepensis Mill.	dicembre-giugno	20	100
Pinus mugo uncinata Ramond	settembre-novembre	—	—
Pinus nigra Arn.:			
— var. *austriaca*	ottobre-febbraio	30	90
— var. *Villetta Barrea*	ottobre-febbraio	30	90
— var. *laricio*	ottobre-febbraio	30	120
Pinus heldreichii Christ. var. *leucodermis* Ant.	ottobre-dicembre	30	—
Pinus pinaster Sol.: con vibratori	ottobre-giugno ottobre-febbraio	20 20	80 80
Pinus pinea L.: con vibratori	novembre-maggio novembre-febbraio	30 30	80 80
Pinus silvestris L.	novembre-marzo	40	100
Pinus strobus L.	agosto-settembre	25	60
Pinus insignis Doug.	ottobre-maggio	20	—
Pseudotsuga taxifoglia Britt.	agosto-ottobre	20	—
Alnus cordifolia Ten.	settembre-ottobre	10	—
Fagus silvatica L.	ottobre-novembre	50	120

(754)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria Italia 1974.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, che approva il regolamento generale delle lotterie nazionali, e successive modificazioni (decreti del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468; 10 maggio 1956, n. 550; 27 dicembre 1956, n. 1571; 22 giugno 1960, n. 814 e 30 dicembre 1970, n. 1443;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1974, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1974 alla manifestazione televisiva e radiofonica denominata « Canzonissima 1974 » organizzata, nella sua piena competenza, dalla RAI - Radiotelevisione italiana, in programma per il periodo dal 6 ottobre 1974 al 6 gennaio 1975;

Ritenuto che, a norma dell'art. 26 del predetto regolamento, occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria Italia, manifestazione 1974 e le altre disposizioni occorrenti per la effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia, manifestazione 1974, abbinata alla manifestazione televisiva e radiofonica organizzata dalla R.A.I. - Radiotelevisione italiana, si concluderà a Roma il giorno 6 gennaio 1975.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 80 serie di centomila biglietti ciascuna: A - B - C - D - E - F - G - I - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - Z - AA - AB - AC - AD - AE - AF - AG - AI - AL - AM - AN - AO - AP - AQ - AR - AS - AT - AU - AV - AZ - BA - BB - BC - BD - BE - BF - BG - BI - BL BM - BN - BO - BP - BQ - BR - BS - BT - BU - BV - BZ - CA - CB - CC - CD - CE - CF - CG - CI - CL - CM - CN - CO - CP - CQ - CR - CS - CT - CU - CV - CZ.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 3.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma il giorno 6 gennaio 1975 alle ore 10, con le modalità stabilite dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e dell'articolo 15 del decreto predetto, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1975 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro per le finanze, a norma dell'art. 14 del precitato regolamento.

Art. 4.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto sullo stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi nove biglietti estratti vincenti con i nomi dei nove cantanti e dei complessi (sette cantanti o complessi di musica leggera e due cantanti o complessi di musica folck) partecipanti alla fase finale della manifestazione.

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

in un'urna saranno immessi nove astucci contenenti gli estremi dei primi nove biglietti estratti vincenti. In un'altra urna saranno immessi nove astucci contenenti i nomi dei nove cantanti o dei complessi partecipanti alla fase finale della manifestazione.

Dall'urna dei biglietti e da quella dei cantanti sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio per urna. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un finalista.

I nove biglietti seguiranno la sorte dei cantanti o dei complessi per l'assegnazione dei primi nove premi secondo la graduatoria unica comprendente i nove finalisti.

Qualora l'esito della manifestazione televisiva e radiofonica non dovesse determinare un numero di cantanti o di complessi atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei cantanti o dei complessi stessi, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai cantanti o complessi eventualmente classificati.

Art. 5.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ai sensi del regolamento.

Art. 6.

Il Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali stabilisce il numero e l'entità dei singoli premi spettanti ai possessori ed ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 7.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1974 cesserà in tutte le provincie della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1974. E' data facoltà però agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti, annullati e dei relativi elaborati statistico-contabili al Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali in Roma per le ore 12 del 4 gennaio 1975.

E' consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1975.

Art. 8.

Il dott. Carlo Bonavita, dirigente superiore nella Direzione generale per le entrate speciali, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario, è delegato il dott. Carlo Caruso, ispettore generale nel Ministero delle finanze.

Art. 9.

Nel bollettino che verrà compilato dal Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, saranno indicati insieme con i risultati delle estrazioni, anche quelli della manifestazione artistica.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro per le finanze
TANASSI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Finanze, foglio n.* 244

(1226)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Modificazione parziale alla classificazione generale dei comuni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1973, con il quale è stata disposta la revisione della classificazione dei comuni e dei consorzi di comuni della Repubblica ai fini dell'assegnazione della qualifica di un segretario;

Rilevato che il comune di Montalbano Jonico in provincia di Matera, di 13.800 abitanti, è compreso tra i comuni della classe seconda;

Vista la legge della regione Basilicata n. 12 in data 15 luglio 1974, pubblicata nel Bollettino ufficiale della stessa regione n. 15 del 18 luglio 1974, con la quale la

frazione di Scanzano è distaccata dal comune di Montalbano Jonico e costituita in comune autonomo con la denominazione di Scanzano Jonico;

Considerato che, a seguito della variazione territoriale, la popolazione residente secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento è nei citati comuni la seguente:

Montalbano Jonico n. 8669 abitanti;
Scanzano Jonico n. 5131 abitanti;

Ritenuto, pertanto, che il comune di Montalbano Jonico deve essere depennato dall'elenco dei comuni della classe seconda ed incluso insieme al comune di Scanzano Jonico tra quelli della classe terza;

Visti gli articoli 4 e 7 della legge 8 giugno 1962, n. 604, nonché l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e la tabella *A* allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Decreta:

Il comune di Montalbano Jonico è depennato dallo elenco dei comuni della classe seconda ed incluso fra quelli della classe terza; ad esso è assegnato un segretario capo.

Il comune di Scanzano Jonico è incluso tra i comuni della classe terza e ad esso è assegnato un segretario capo.

Il prefetto della provincia di Matera è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(670)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratori chimici Pierandrei, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laboratori chimici Pierandrei, con sede in Roma, con effetto dal 15 marzo 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratori chimici Pierandrei, con sede in Roma, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1191)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1975.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratori chimici Pierandrei, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laboratori chimici Pierandrei, con sede in Roma, con effetto dal 15 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laboratori chimici Pierandrei, con sede in Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1192)

DECRETO PREFETTIZIO 16 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Pesaro e Urbino.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Visto il proprio decreto dell'8 maggio 1974, n. 957/3 relativo alla rinnovazione del consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il dott. avv. Renato Valentini, componente del consiglio predetto, quale esperto in materia amministrativa ha rassegnato le dimissioni, per cui occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione effettuata dall'ordine avvocati e procuratori di Pesaro con nota n. 210/74 del 24 dicembre 1974;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. avv. Nicola Perrulli, residente in Pesaro, via Vanzolini, 24, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in sostituzione dell'avv. Renato Valentini.

Pesaro, addì 16 gennaio 1975

Il prefetto: ABBADESSA

(701)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Assegnazione temporanea di notaio in soprannumero nella sede di Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1975, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 140, il sig. Pier Felice Ostini, nato a Dronero (Cuneo) il 6 giugno 1922, cittadino italiano, dottore in giurisprudenza, profugo dall'Etiopia, dove ha esercitato attività di notaio, è temporaneamente assegnato in soprannumero, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 dicembre 1973, n. 922, in relazione all'art. 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, al comune di Roma, capoluogo dei distretti notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, per esercitarvi le funzioni in qualità di notaio, a condizione che adempia alle prescrizioni dell'ordinamento notarile, nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(1203)

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1975:

D'Anna Luigi, notaio residente nel comune di Acerra, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Casoria, stesso distretto.

Sbriziolo Lea, notaio residente nel comune di Amalfi, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Boscotrecase, distretto notarile di Napoli.

(1277)

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

Zanghi Giovanni, residente in Roma, dal 26 marzo 1975;

Corsi Valdemaro, residente in Pordenone, dal 2 aprile 1975.

(1204)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 199, è stato dichiarato irricevibile perchè presentato dopo il termine di 120 giorni il ricorso straordinario avverso la decisione del provveditore agli studi di Teramo del 15 maggio 1972, notificato all'interessato il 18 stesso mese, riguardante la graduatoria del concorso, bandito in data 11 gennaio 1972, ad un posto di aiutante tecnico non di ruolo presso il liceo statale di Atri, prodotto dal sig. Pompetti Dino.

(1124)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 201, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 15 ottobre 1970 dal sig. Tamaro Guido per la figlia M. Luisa avverso il provvedimento del 3 marzo 1970, n. 26/70, del collegio dei professori del liceo-ginnasio statale « F. Petrarca » di Trieste con il quale è stata sospesa dalle lezioni l'alunna M. Luisa Tamaro, nonchè avverso il provvedimento del 22 aprile 1970, n. 301, del provveditore agli studi di Trieste che, accogliendo in parte il di lei ricorso gerarchico, ha ridotto la punizione disciplinare da 15 a 10 giorni di sospensione.

(1121)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 197, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Pellegrini Filiberto avverso la decisione del provveditore agli studi di Modena del 10 novembre 1969 riguardante il concorso per un posto di vice segretario non di ruolo presso il liceo-ginnasio di Vignola.

(1122)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1974, registro n. 96 Istruzione, foglio n. 142, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 19 ottobre 1971 dal signor Bindo Giovanni per la figlia Mutata avverso il giudizio di « non maturità » espresso dalla commissione d'esame presso il liceo scientifico statale di Francavilla Fontana per l'anno scolastico 1970-71.

(1119)

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 198, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 19 giugno 1973 dal sig. Aldo Verini per il figlio Riccardo avverso il giudizio di non ammissione agli esami di maturità per l'anno scolastico 1972-73 presso il liceo scientifico « Plinio Seniore » di Roma.

(1115)

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 202, sono stati dichiarati inammissibili il ricorso straordinario prodotto in data 26 luglio 1971 e l'istanza prodotta in data 30 agosto 1971 dai signori Attilio e Rosaria Liuzzi per il figlio Nicola avverso il giudizio negativo di maturità della commissione di esame presso il liceo-ginnasio « Giannone » di Benevento per l'anno scolastico 1970-71.

(1118)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Rovigo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, la provincia di Rovigo viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.110.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(777/M)

Autorizzazione al comune di Siurgus Donigala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Siurgus Donigala (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(778/M)

Autorizzazione al comune di Serramanna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Serramanna (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(779/M)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.326.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(780/M)

Autorizzazione al comune di Murialdo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Murialdo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.336.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(781/M)

Autorizzazione al comune di Giustenice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Giustenice (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.219.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(782/M)

Autorizzazione al comune di Calizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 6 febbraio 1975, il comune di Calizzano (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.458.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(783/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 17 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	636,60	636,60	636,50	636,60	639,50	636,50	636,50	636,60	636,60	636,60
Dollaro canadese	635,70	635,70	636,20	635,70	638,41	635,65	635,50	635,70	635,70	635,65
Franco svizzero	258,25	258,25	257,40	258,25	257,35	258,20	258,49	258,25	258,25	258,20
Corona danese	115,49	115,49	115,40	115,49	115,70	115,50	115,50	115,49	115,49	115,45
Corona norvegese	127,65	127,65	127,60	127,65	127,82	127,60	127,55	127,65	127,65	127,60
Corona svedese	160,61	160,61	160,50	160,61	160,40	160,60	160,58	160,61	160,61	160,60
Fiorino olandese	264,61	264,61	264,50	264,61	264,47	264,60	264,55	264,61	264,61	264,60
Franco belga	18,364	18,364	18,32	18,364	18,37	18,35	18,3525	18,364	18,36	18,35
Franco francese	149,38	149,38	149,30	149,38	148,46	149,40	149,33	149,38	149,38	149,35
Lira sterlina	1523,85	1523,85	1524 —	1523,85	1526,50	1523,80	1523,70	1523,85	1523,85	1523,85
Marco germanico	274,90	274,90	274,90	274,90	274,34	274,80	275 —	274,90	274,90	274,90
Scellino austriaco	38,71	38,71	38,70	38,71	38,64	38,70	38,74	38,71	38,71	38,70
Escudo portoghese	26,36	26,36	26,28	26,36	26,31	26,35	26,35	26,36	26,36	26,36
Peseta spagnola	11,3425	11,3425	11,34	11,3425	11,35	11,35	11,3475	11,3425	11,34	11,34
Yen giapponese	2,174	2,174	2,17	2,174	2,185	2,18	2,177	2,174	2,17	2,17

Media dei titoli del 17 febbraio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,800
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,950
» 5 % (Ricostruzione)	93,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,650
» 5 % (Città di Trieste)	88,475
» 5 % (Beni esteri)	89,800
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,975
» 5,50 % » » 1968-83	81,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	84,775
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,200
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,875
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,525
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,275
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,025
» poliennali 7 % 1978	96,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 febbraio 1975

Valuta	
Dollaro USA	636,55
Dollaro canadese	635,60
Franco svizzero	258,37
Corona danese	115,495
Corona norvegese	127,60
Corona svedese	160,595
Fiorino olandese	264,58
Franco belga	18,358
Franco francese	149,355
Lira sterlina	1523,775
Marco germanico	274,95
Scellino austriaco	38,725
Escudo portoghese	26,355
Peseta spagnola	11,345
Yen giapponese	2,175

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Corso abilitante per l'inquadramento in ruolo del personale docente di ruolo in servizio nella scuola materna statale

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale;

Veduta la legge 19 luglio 1974, n. 349, sull'inquadramento in ruolo del personale docente e assistente non di ruolo della scuola materna statale, e, in particolare, l'art. 2 che demanda a Ministro per la pubblica istruzione la determinazione del programma del corso per le assistenti non di ruolo, le modalità relative alla sua organizzazione, nonchè i criteri per la assegnazione definitiva della sede;

Premesso che ogni qualvolta nel presente decreto si richiama la legge senz'altra indicazione s'intende fare riferimento alla legge 19 luglio 1974, n. 349;

Decreta:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

Art. 1.

Localizzazione e calendario del corso

Il corso previsto dall'art. 2 della legge per l'inquadramento in ruolo delle assistenti non di ruolo è svolto in ogni provincia per la durata di trenta giorni, anche non continuativi, nel periodo 1° ottobre-31 dicembre 1974.

Le lezioni, le esercitazioni, gli eventuali lavori di gruppo e le altre attività comprese nel programma del corso sono svolti nelle ore pomeridiane e serali di trenta giorni feriali, prescelti possibilmente tra quelli in cui le attività didattiche della scuola sono limitate al turno antimeridiano per essere le insegnanti impegnate nella frequenza del corso abilitante previsto dall'art. 1 della stessa legge. Se, per tale circostanza, l'attività didattica della scuola sia sospesa per l'intera giornata del sabato, questa è destinata allo svolgimento anche del corso riservato alle assistenti e, ai fini del calcolo di trenta giorni del corso, è considerata doppia.

La durata di ciascun turno di attività è di tre ore.

Art. 2.

Articolazione del corso in sezioni

Nelle province in cui i numero delle assistenti ammesse alla frequenza del corso è superiore a cento, il corso è articolato in sezioni, tutte, in ogni caso, organizzate e curate da una unica commissione costituita ai sensi dell'art. 5 della legge, la quale assicura, tra l'altro, che nelle diverse sezioni sia svolto il medesimo programma.

L'articolazione del corso in sezioni è disposta dal provveditore agli studi su proposta della commissione di cui al precedente comma.

Art. 3.

Corsi nelle province con poche assistenti

Nelle province in cui il numero delle assistenti aventi i requisiti per partecipare al corso è inferiore a cinquanta può essere istituito, d'intesa tra i provveditori agli studi, un solo corso abbinato con altra provincia, se sia possibile stabilire la sede in località raggiungibile senza particolare disagio dalle assistenti di entrambe le province o, se le interessate lo chiedano, le assistenti possono essere autorizzate a frequentare il corso di province viciniori. L'autorizzazione è data dal provveditore agli studi della provincia di residenza delle assistenti, d'intesa con i provveditori agli studi delle province sedi del corso.

Analoga autorizzazione può essere data alle assistenti in servizio in località dalle quali sia più agevolmente raggiungibile la sede del corso di provincia viciniore, sempreché in quest'ultima sede il numero delle domande di frequenza del corso presentate dalle assistenti residenti nella provincia sia inferiore a cento e fino al raggiungimento di tale limite.

Qualora il numero delle assistenti ammesse al corso sia inferiore a venti, il corso non è istituito e le assistenti sono ammesse a frequentare il corso di province viciniori. In tal caso, il provveditore agli studi, ove ne accerti la necessità, dispensa le assistenti dai normali obblighi di servizio nei giorni di partecipazione al corso e, limitatamente a tali giorni, sono assunte assistenti supplenti.

Art. 4.

Sede del corso

La sede del corso, per la quale sono utilizzati locali di istituti e scuole statali, è determinata, d'intesa col provveditore agli studi, dalla commissione di cui all'art. 5 della legge, tenuto conto delle opportunità di rendere il più agevole possibile la frequenza delle partecipanti.

Qualora il corso sia articolato in sezioni, queste possono avere sedi diverse, anche in località diverse della stessa provincia. Sedi diverse da quella del corso o della sezione possono essere determinate dalla commissione anche per lo svolgimento di esercitazioni e di lavoro di gruppo quando a tali attività partecipino assistenti residenti in una determinata zona e sia possibile affidare il compito di coordinatore o animatore del gruppo a un docente del corso.

Art. 5.

Ammissione al corso

Possono chiedere di essere ammesse alla frequenza del corso le assistenti non di ruolo delle scuole materne statali che, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge, abbiano prestato servizio « senza demerito », con incarico annuale, nello anno scolastico 1973-74.

La domanda in carta legale, conforme al modello allegato al presente decreto, dev'essere presentata, entro il 15 settembre 1974, al provveditore agli studi della provincia in cui le assistenti hanno prestato il servizio nell'anno scolastico 1973-74. Alla domanda dev'essere allegato il certificato, rilasciato dal direttore didattico, attestante che il servizio è stato prestato nel predetto anno per incarico annuale e senza demerito.

La domanda, insieme col certificato di servizio, può essere consegnata, anche da persona a ciò delegata, direttamente al competente ufficio del provveditorato agli studi il quale rilascia dichiarazione di ricevuta. Se inviata per posta, dev'essere spedita a mezzo di raccomandata; in tal caso dell'osservanza del termine di presentazione fa fede unicamente la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Per le assistenti che, trovandosi nelle condizioni prescritte per la frequenza del corso, prestano il servizio per l'anno scolastico 1974-75 in una provincia diversa da quella in cui hanno assolto l'incarico nel 1973-74, la domanda è trasmessa dal provveditorato agli studi della provincia di provenienza all'ufficio scolastico della provincia di nuova destinazione, nella quale le interessate sono ammesse a partecipare al corso.

Se l'assunzione del servizio in altra provincia avvenga per effetto di nuova nomina disposta dopo la scadenza del termine del 15 settembre, la domanda di ammissione al corso è trasmessa, a cura del provveditorato agli studi, all'ufficio scolastico della provincia di nuova destinazione, nella quale l'interessata è ammessa a frequentare il corso, anche se già iniziato.

Per la partecipazione al corso non è dovuto il rimborso di spese di viaggio nè il trattamento di missione.

Art. 6.

Esclusione dal corso

E' motivo di esclusione dal corso la mancanza di uno dei requisiti prescritti dall'art. 2, comma primo, della legge, oltre che la presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione dopo la scadenza del termine del 15 settembre.

Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è adottato dal provveditore agli studi dell'ufficio scolastico destinatario della domanda ed è comunicato all'interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il 25 settembre 1974. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di esclusione è ammesso il ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione o entro sessanta giorni il ricorso al tribunale amministrativo regionale; nell'attesa della decisione del ricorso, l'interessata può, a sua richiesta, essere ammessa a frequentare il corso con riserva.

Domande e documenti formalmente imperfetti possono essere regolarizzati entro il termine fissato dal provveditore agli studi.

Art. 7.

Iscrizione delle assistenti al corso

Scaduto il termine per la presentazione delle domande e accertata l'esistenza delle condizioni per il loro accoglimento, il segretario della commissione di cui all'art. 5 della legge cura la compilazione, in ordine alfabetico, delle assistenti ammesse al corso. Nell'elenco devono essere indicati, a fianco di ciascun nominativo:

a) la sede e la scuola di appartenenza;

b) le assenze compiute durante lo svolgimento del corso, con l'annotazione dell'eventuale esclusione per assenze;

c) il risultato conseguito nell'accertamento finale.

Oltre l'elenco predetto che, vistato dal presidente della commissione, costituisce il registro generale delle iscrizioni e delle frequenze delle assistenti partecipanti al corso, è compilato un sub-elenco, anche vistato dal presidente della commissione, per ognuna delle sezioni in cui si articoli il corso e per ciascun gruppo di esercitazioni o di altre attività per i quali, a norma del precedente art. 4, la commissione abbia stabilito una sede diversa da quella del corso o della sezione. Anche sugli elenchi delle partecipanti assegnate alle sezioni del corso o ai gruppi di lavoro e di esercitazioni sono indicate le assenze, da riportare sul registro generale.

Art. 8.

Frequenza del corso e assenze

La frequenza del corso è obbligatoria agli effetti previsti dall'art. 2 della legge. Le partecipanti che, anche per ragioni indipendenti dalla loro volontà, compiano un numero di assenze, dalle lezioni e dalle attività comprese nel programma del corso, superiore a un terzo, sono escluse dall'ulteriore frequenza del corso o, comunque, dall'accertamento finale di cui all'art. 12 del presente decreto.

L'esclusione è disposta dal provveditore agli studi, su motivata proposta del presidente della commissione di cui allo art. 5 della legge, ed è comunicata all'interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'interessata può proporre ricorso al Ministro per la pubblica istruzione o al tribunale amministrativo regionale e può, a sua richiesta, essere ammessa con riserva a proseguire la frequenza del corso o all'accertamento finale, nell'attesa della decisione del ricorso.

Le assistenti che, trovandosi nel periodo di astensione del servizio per maternità, siano impedite, in tutto o in parte, dalla frequenza del corso, possono ottenere dalla commissione di svolgere studio individuale secondo le indicazioni dalla commissione medesima fornite.

Art. 9.

Nomina della commissione

La commissione prevista dall'art. 5 della legge è nominata dal provveditore agli studi anche prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al corso. Per la nomina dei componenti, da scegliere tra le categorie indicate dalla legge, sono da preferire persone residenti nel comune o nella provincia sede del corso.

Se, nel caso previsto dall'art. 2 del presente decreto, il corso è articolato in sezioni, la commissione può avvalersi, nei limiti strettamente necessari per lo svolgimento delle attività didattiche e con la nomina del provveditore agli studi, della collaborazione di altri docenti scelti tra le categorie elencate nell'art. 5 della legge e, possibilmente, residenti nelle località sedi delle sezioni del corso.

Ai componenti della commissione, compresi quelli menzionati al precedente secondo comma, è dovuto il trattamento economico previsto per il direttore e i docenti dei corsi di aggiornamento del personale insegnante. I componenti della commissione possono, inoltre, essere dispensati dal provveditore agli studi dai loro normali compiti di servizio per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento, a conclusione del corso, dell'accertamento finale e nei giorni di sabato, se, come previsto dall'art. 1 del presente decreto, tali giorni siano interamente impegnati nello svolgimento del corso.

Art. 10.

Programma e diario del corso

Il programma del corso, che tiene conto del ruolo assegnato all'assistente della scuola materna dalla legge 18 marzo 1968, n. 444, è annesso al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Le attività didattiche da svolgere per l'attuazione del programma sono determinate dalla commissione di cui all'art. 5 della legge, la quale, prima dell'inizio del corso, predispone un piano di lavori, comprendente anche il diario e le modalità di attuazione delle attività didattiche, opportunamente adattandolo alle concrete possibilità organizzative.

Durante lo svolgimento del corso la commissione può deliberare, anche a richiesta delle partecipanti, variazioni del programma in ordine sia al diario e sia ai criteri di attuazione di determinate attività didattiche. In ogni caso, in aderenza al carattere seminariale del corso, dev'essere stimolata, nei modi ritenuti più idonei, l'attiva partecipazione delle assistenti.

Art. 11.

Adempimenti della commissione

Oltre agli adempimenti indicati nel presente decreto, la commissione provvede a quant'altro sia necessario per il migliore e puntuale svolgimento delle attività previste dal programma del corso, ne verifica periodicamente l'osservanza dei criteri e dei tempi prefissati e assicura il coordinamento delle attività delle diverse sezioni, ove siano istituite, e dei gruppi di lavoro.

Delle deliberazioni della commissione è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

Art. 12.

Accertamento finale

Concluso il programma delle attività didattiche, le assistenti sostengono, avanti la commissione prevista dall'art. 5 della legge, un colloquio inteso ad accertare il profitto tratto dalla frequenza del corso.

Il colloquio, che non verte su cognizioni nozionistiche, deve offrire alla commissione la possibilità di saggiare la maggiore consapevolezza acquisita dalle assistenti in ordine alle finalità formative, educative, assistenziali e sociali della scuola materna e alla collaborazione che ad esse si richiede per il conseguimento di tali finalità.

In una riunione preliminare la commissione determina i criteri da seguire nello svolgimento del colloquio, tenuto conto dell'opportunità di riferimenti agli argomenti di maggior rilievo studiati durante il corso, e stabilisce la durata, in via di massima, del colloquio e i turni di convocazione delle assistenti.

La riunione preliminare è tenuta prima della conclusione del corso affinchè le partecipanti possano essere informate sia dei turni di convocazione e sia dei criteri che saranno seguiti per lo svolgimento del colloquio.

Per la validità dell'accertamento è necessaria la presenza al colloquio di tutti i componenti la commissione.

I turni di convocazione per il colloquio iniziano subito dopo il termine del corso.

Il risultato dell'accertamento, ai cui fini si tiene conto anche dell'assidua partecipazione alle attività del corso, è espresso, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, con la formula « ha frequentato con profitto » o, in caso negativo « non ha frequentato con profitto ».

Del risultato è data comunicazione alle interessate, al termine di ogni seduta della commissione, mediante l'affissione, all'esterno dell'aula sede del colloquio, dell'elenco, firmato dal presidente, di coloro che hanno sostenuto il colloquio con l'indicazione dell'esito conseguito.

Della riunione preliminare e di ogni seduta della commissione è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario.

Art. 13.

Adempimenti conclusivi della commissione

Terminate le operazioni relative all'accertamento finale, è redatta la relazione conclusiva della commissione nella quale, oltre all'esposizione sintetica dello svolgimento del corso, è riportato l'elenco delle assistenti partecipanti e, a fianco di ciascun nominativo, il risultato conseguito o il motivo della mancata indicazione del risultato medesimo.

La relazione, sottoscritta da tutti i componenti della commissione e dal segretario, è consegnata, insieme con tutti gli altri documenti relativi al corso e all'accertamento finale, al provveditore agli studi il quale pubblica all'albo dell'ufficio scolastico la copia dell'elenco delle partecipanti al corso con la indicazione del risultato da ciascuna conseguito. Copia dello elenco è, contemporaneamente, inviata agli ispettori scolastici e ai direttori didattici.

Per le assistenti provenienti da altre province e ammesse a frequentare il corso a norma del precedente art. 3, il risultato dell'accertamento è comunicato dal provveditore agli studi della provincia sede del corso al provveditore agli studi della provincia di provenienza delle assistenti, il quale cura la pubblicazione e le comunicazioni previste dal precedente secondo comma.

Art. 14.

Attestato di frequenza e profitto

Alle assistenti che superano l'accertamento finale è rilasciato dal provveditore agli studi, a richiesta delle interessate, un attestato di «frequenza con profitto» del corso.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA SEDE

Art. 15.

Presentazione della domanda

Le assistenti che superano l'accertamento finale del corso devono presentare domanda di assegnazione definitiva di sede al provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio nell'anno scolastico 1974-75.

Nella domanda le sedi richieste sono indicate in stretto ordine di preferenza.

Alla domanda devono essere allegati i certificati attestanti il possesso dei titoli previsti dall'annessa tabella dei quali si chiede la valutazione.

Per i titoli è consentito fare riferimento ai documenti presentati al provveditorato agli studi destinatario della domanda, ed ivi giacenti, a corredo di domande prodotte per l'assunzione come incaricate nelle scuole materne statali o per l'ammissione al corso, sempre che da essi sia possibile rilevare gli elementi necessari per la valutazione ai fini previsti dal presente articolo.

Art. 16.

Valutazione dei titoli

Una commissione nominata dal provveditore agli studi e costituita da un ispettore scolastico o direttore didattico che la presiede, da un impiegato della carriera direttiva o di concetto o da un insegnante elementare collocato permanentemente fuori ruolo e da un'assistente di scuola materna statale, attribuisce a ciascuna assistente i punti spettanti, in base alla documentazione prodotta, per i titoli previsti dall'annessa tabella e compila una graduatoria nella quale l'ordine di iscrizione e determinato dal punteggio complessivo attribuito a ciascuna assistente. A parità di punteggio complessivo la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di servizio di assistente nelle scuole materne statali.

Qualora le domande superino le cinquecento, è chiamata a far parte della commissione un'altra assistente di scuola materna statale per ogni cinquecento domande o frazioni di cinquecento superiore a duecento domande.

Nella graduatoria, conforme al modello da indicarsi con l'ordinanza prevista dal successivo art. 19, e firmato da tutti i componenti della commissione sono riportate per ciascuna assistente le votazioni parziali e quella complessiva.

Copia della graduatoria è pubblicata all'albo del provveditorato agli studi e vi rimane affissa fino a quando non siano concluse tutte le operazioni di assegnazione delle sedi.

Art. 17.

Assegnazione delle sedi

L'assegnazione delle sedi è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 16.

Nel caso di più aspiranti alla stessa sede, la preferenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Ai fini dell'assegnazione alle scuole materne speciali previste dall'art. 3, terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, sono preferite, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella graduatoria, le assistenti che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda e che risultino aver prestato servizio, nell'anno scolastico 1973-74, nelle predette scuole.

L'assistente assegnata a una delle sedi richieste è esclusa dalla assegnazione delle altre sedi che seguono nell'ordine indicato nella domanda.

Espletate le operazioni relative all'assegnazione delle sedi, il provveditore agli studi pubblica all'albo dell'ufficio scolastico provinciale l'elenco nominativo alfabetico delle assistenti con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della sede assegnata.

Copia dell'elenco è inviata, contemporaneamente, agli ispettori scolastici e ai direttori didattici.

La pubblicazione dell'elenco all'albo del provveditorato agli studi ha effetto di notificazione alle assistenti.

Art. 18.

Posti conferibili e decorrenza dell'assegnazione di sede

Sono conferibili per l'assegnazione delle sedi tutti i posti di assistente delle scuole materne statali istituite fino al 1° settembre 1975.

L'assegnazione definitiva della sede ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975.

Art. 19.

Disposizioni finali

Il modello della domanda di assegnazione definitiva di sede e della graduatoria prevista dal secondo comma del precedente art. 16, nonchè i termini da osservare per gli adempimenti indicati negli articoli compresi sotto il titolo secondo del presente decreto saranno stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1974
Registro n. 97 *Istruzione, foglio n.* 141

Modello di domanda di ammissione al corso
(in carta legale)

Al provveditore agli studi di . . . . .

La sottoscritta (cognome e nome), nata a . . . ., il . . . ., residente in (comune e provincia), assistente incaricata annuale, nell'anno scolastico 1973-74 nella scuola materna statale di . . . . (indicazione completa della scuola: comune, via o piazza, eventuale frazione) . . . ., chiede di essere ammessa a frequentare il corso previsto dalla legge . . . . . ai fini dell'inquadramento in ruolo, organizzato nella provincia di . . . . .

Unisce, a tal fine, il certificato attestante il servizio di assistenza incaricata prestato senza demerito nell'anno scolastico 1973-74.

Indirizzo presso il quale la sottoscritta desidera che vengano inviate le comunicazioni che la riguardano: (comune, provincia, via o piazza, numero civico, codice di avviamento postale, numero di telefono).

. . . ., lì . . . . . .

Firma
. . . .

Visto, il direttore didattico (della scuola in cui l'assistente presta servizio nell'anno scolastico 1974-75) . . . . . .

TABELLA DELLE VALUTAZIONI
PER L'ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE

I. — *Titoli di servizio*:

a) servizio di assistente prestato senza demerito nelle scuole materne statali:

per ogni anno scolastico e per almeno cinque mesi . . . . punti 2,50

per ogni anno scolastico e per meno di cinque mesi: per ogni mese . . . . » 0,50

(periodi di servizio inferiori, prestati nello stesso anno scolastico, si cumulano ai fini della valutazione);

b) servizio di assistente o bambinaia prestato negli anni scolastici dal 1968-69 al 1972-73 nelle scuole materne non statali autorizzate, attestato per la durata dall'ispettore scolastico:

per ogni anno scolastico e per almeno cinque mesi . . . . punti 1

per ogni anno scolastico e per meno di cinque mesi: per ogni mese . . . . » 0,20

c) servizio di insegnante prestato nelle scuole materne statali o, con nomina approvata dal provveditore agli studi, nelle scuole materne non statali negli anni scolastici dal 1968-69 al 1972-73:

per ogni anno scolastico e per almeno cinque mesi . . . punti 0,60

per ogni anno scolastico e per meno di cinque mesi: per ogni mese . . . » 0,10

(periodi di servizio inferiori, prestati in uno stesso anno scolastico, si cumulano ai fini della valutazione).

II. — *Titoli di cultura*:

a) titoli finali di studio rilasciati da istituti d'istruzione secondaria di secondo grado; per ogni titolo punti 0,25, fino ad un massimo di . . punti 0,50

b) risultato positivo conseguito nelle prove di esame di un concorso pubblico, per esami o per titoli ed esami, indetto ed espletato da enti pubblici territoriali o nazionali per l'assunzione in posti di insegnante, o, condizionatamente al possesso di licenza di scuola secondaria inferiore o titolo equipollente, in posti di assistente o bambinaia nelle scuole materne dagli stessi enti gestite; si valuta il risultato di un solo concorso » 0,25

c) servizio prestato senza demerito, per almeno un anno scolastico, in scuole materne statali speciali o in sezioni speciali presso scuole materne normali statali . » 0,25

III. — *Detrazioni*:

a) per procedimento disciplinare nell'ultimo triennio concluso con la punizione disciplinare dell'ammonizione . punti 1

b) per provvedimento disciplinare nell'ultimo triennio concluso con la punizione disciplinare della censura . . . . » 3

c) per provvedimento disciplinare nell'ultimo triennio concluso con la punizione disciplinare superiore . . » 6

Il Ministro: MALFATTI

PROGRAMMA DEL CORSO PER L'AMMISSIONE IN RUOLO DELLE ASSISTENTI DI SCUOLA MATERNA STATALE

Premessa

Il corso si articola su una serie di incontri. Anche quando iniziano con la presentazione di un argomento, essi dovranno poi ravvivarsi con una libera discussione e concludersi con una serie di domande operative poste dal docente-relatore (analisi di casi, cosa fareste se . .) come motivi di riflessione e di appello alla esperienza umana e sociale delle assistenti.

Possono essere altresì utilmente svolti lavori di gruppo da concludersi possibilmente con una sintetica relazione, esercitazioni anche presso scuole materne ed altre attività didattiche.

Ogni incontro è previsto su almeno tre ore di impegno.

PROGETTO DI PROGRAMMA

La dichiarazione dei diritti dell'infanzia (O.N.U., 1959).

Necessità, finalità, autonomia didattica e istituzionale della scuola materna.

Art. 30 e art. 31 della Costituzione della Repubblica italiana. I rapporti tra genitori e scuola materna.

Il problema del rapporto con gli altri. La persona umana La personalità. Dignità e libertà della persona umana

Il rapporto con le insegnanti e con l'altro personale della scuola. Come si costituisce una equipé educativa nella scuola materna. Il problema dei ruoli nell'interno dell'equipé.

Il problema dei rapporti con i bambini: non iperprotezionismo, non bamboleggiamento, il rispetto della spontaneità di comportamenti e di espressione del bambino. Il coraggio di dire « no ». Come incoraggiare l'autonomia del bambino.

Le doti dell'assistente. Il tratto educato. Il tono della voce. L'accettazione del dialetto. L'uso costante della lingua italiana. Non toccare i bambini. Parlare con i bambini, non ai bambini, saperli ascoltare.

Quale metodo usare per ottenere l'ubbidienza e la confidenza del bambino?

Profilo del bambino dalla nascita a tre anni. Che cosa il bambino è capace di fare a tre anni.

La personalità del bambino dai tre ai sei anni. Lo sviluppo motorio, lo sviluppo emotivo e affettivo, lo sviluppo linguistico e intellettuale.

Come si aiuta il bambino ad adattarsi alla scuola materna.

Non intromettersi nei litigi. Evitare la compassione. Chiedere con misura e buon senso. Mantenere la parola: essere coerente.

Il mondo affettivo del bambino. Come l'assistente può essere « vissuta » in senso negativo e in senso positivo dal bambino. Strategie educative.

L'aggressività del bambino con i compagni nella scuola materna. L'aggressività provocata dall'ambiente. Il disaccordo del bambino con i compagni. Strategie educative.

Come si collabora con l'insegnante alla creazione di un ambiente totalmente educativo.

Lo stato di ansia del bambino come causa di insicurezza, come causa di collera, come determinato dall'ambiente scolastico. Le crisi di cattivo umore e le manifestazioni di collera del bambino. Strategie educative.

Cause e manifestazioni del capriccio e dei fenomeni di ostinazione infantile. Strategie educative.

Le gelosie del bambino. Come aiutare il bambino a vincerle.

Le paure del bambino: del buio, del dottore, dell'estraneo, dell'ignoto, della morte, ecc. L'evoluzione della paura dai tre ai sei anni. Come aiutare il bambino a vincere le paure.

Norme pratiche di assistenza al bambino nello spogliatoio. La restituzione al bambino del tempo per l'acquisto di abilità.

Norme pratiche di assistenza al bambino nella sala per le attività igieniche e al gabinetto. La familiarizzazione con l'acqua. Il controllo degli sfinteri fra i tre e i sei anni.

Norme pratiche per l'assistenza al bambino nella sala da pranzo. L'influenza degli elementi emotivi sull'alimentazione. Come si vincono le cattive abitudini.

Norme pratiche per l'assistenza al bambino durante il gioco. Rispettare il gioco del bambino. Non intervenire nel gioco dall'esterno.

Norme pratiche per l'assistenza al bambino nelle attività all'aperto.

Norme pratiche per l'assistenza al bambino durante il trasporto.

Norme pratiche ed elementari di pronto soccorso.

Le domande difficili del bambino. Come rispondere in coerenza educativa con l'insegnante, in modo particolare alle domande di ordine sessuale. Come aiutare il bambino a « vivere il proprio ruolo ».

Come accogliere e trattare il bambino handicappato

I decreti delegati sulla scuola con particolare riguardo alla normativa sullo stato giuridico delle assistenti.

L'assistente negli organi collegiali della scuola. Il suo contributo alla gestione educativa della scuola materna.

Il Ministro: MALFATTI

(1172)

Concorso abilitante per l'inquadramento in ruolo del personale assistente in servizio nelle scuole materne statali.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 18 marzo 1968, n. 444, sull'ordinamento della scuola materna statale;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, con il quale sono stati esaminati gli orientamenti dell'attività educativa nella scuola materna statale;

Veduta la legge 19 luglio 1974, n. 349, sull'inquadramento in ruolo del personale docente e assistente non di ruolo della scuola materna statale e, in particolare, l'art. 1, che demanda al Ministro per la pubblica istruzione la determinazione delle modalità relative all'organizzazione dei corsi abilitanti per lo inquadramento in ruolo delle insegnanti e quelle relative alla assegnazione definitiva della sede;

Premesso che ogni qualvolta nel presente decreto si richiama la legge senz'altra indicazione s'intende fare riferimento alla legge 19 luglio 1974, n. 349;

Decreta:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO ABILITANTE

Art. 1.

Localizzazione e calendario del corso

Il corso abilitante previsto dall'art. 1 della legge è svolto in ogni provincia nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 1974 per la durata di sessanta giorni anche non continuativi.

Le lezioni, le esercitazioni, i lavori di gruppo e le altre attività comprese nel programma del corso sono svolte nelle ore pomeridiane e serali di quattro giorni, anche alterni, di ogni settimana. In tali giorni l'attività didattica nelle scuole di appartenenza delle insegnanti frequentanti il corso è limitata al solo turno antimeridiano, se, anche mediante l'abbinamento delle sezioni, non sia possibile assicurare la prosecuzione nel turno pomeridiano con le assistenti e le insegnanti non impegnate nella frequenza del corso.

Può essere riservata allo svolgimento del corso l'intera giornata del sabato qualora sia possibile assicurare il funzionamento della scuola con il personale non impegnato nella frequenza del corso o, col consenso delle famiglie, sia possibile sospendere, nel suddetto giorno, l'attività didattica. In tali casi, da prendere in considerazione soprattutto quando il raggiungimento della sede del corso sia particolarmente disagevole per le insegnanti, la giornata del sabato è considerata doppia ai fini del calcolo dei sessanta giorni di durata del corso. La durata di ciascun turno di attività e di tre ore.

Art. 2.

Articolazione del corso in sezioni

Nelle province in cui il numero delle insegnanti ammesse alla frequenza del corso è superiore a cento, il corso è articolato in sezioni tutte organizzate e curate da un'unica commissione costituita ai sensi dell'art. 4 della legge la quale assicura, tra l'altro, che sia svolto il medesimo programma nelle diverse sezioni.

L'articolazione del corso in sezioni è disposta dal provveditore agli studi su proposta della commissione di cui al precedente comma.

Art. 3.

Corso nelle province con poche insegnanti

Nelle province in cui il numero delle insegnanti ammesse al corso abilitante è inferiore a cinquanta può essere istituito, d'intesa tra i provveditori agli studi interessati, un solo corso abbinato con altra provincia, se sia possibile stabilire la sede del corso in località raggiungibile senza particolare disagio dalle insegnanti di entrambe le province o, se le interessate lo chiedano, le insegnanti possono essere autorizzate a frequentare il corso di province viciniori. L'autorizzazione è data dal provveditore della provincia di residenza delle insegnanti, di intesa con quello della provincia sede del corso.

Analoga autorizzazione può essere concessa alle insegnanti in servizio in località dalle quali sia più agevolmente raggiungibile la sede del corso di provincia viciniore, semprechè in quest'ultima sede il numero delle domande di partecipazione al corso presentate dalle insegnanti residenti nella provincia sia inferiore a cento e fino al raggiungimento di tale limite.

Qualora il numero delle insegnanti aventi i requisiti per l'ammissione al corso sia inferiore a venti, il corso non è istituito e le insegnanti sono ammesse a partecipare al corso di province viciniori. In tal caso, il provveditore agli studi, ove ne accerti la necessità, dispensa le insegnanti dagli obblighi normali di servizio nei giorni di frequenza del corso e, limitatamente a tali giorni, sono assunte insegnanti supplenti.

Art. 4.

Sede del corso

La sede del corso, per la quale sono utilizzati locali di istituti e scuole statali, è determinata, d'intesa col provveditore agli studi, dalla commissione di cui all'art. 4 della legge, tenuto conto della opportunità di rendere il più agevole possibile la frequenza delle partecipanti.

Qualora, ai sensi del precedente art. 2, il corso sia articolato in sezioni, queste possono avere sedi diverse, anche in località diverse dalla stessa provincia. Sedi diverse da quella del corso o della sezione possono essere determinate anche per lo svolgimento delle esercitazioni e dei lavori di gruppo quando a questi ultimi partecipino insegnanti residenti in una determinata zona e sia possibile affidare il compito di animatore e coordinatore del gruppo o delle esercitazioni a un docente del corso.

Art. 5.

Ammissione al corso

Possono chiedere di essere ammesse alla frequenza del corso le insegnanti delle scuole materne statali incaricate a tempo indeterminato, in servizio nell'anno scolastico 1973-74 le quali si trovino nelle altre condizioni indicate dall'art. 1, secondo comma, delle legge.

Le predette insegnanti, entro il 31 agosto 1974, devono presentare al provveditorato agli studi della provincia in cui hanno prestato il servizio nell'anno scolastico 1973-74, domanda in carta legale conforme al modello allegato al presente decreto. Alla domanda dev'essere unito il certificato attestante la prestazione del servizio « senza demerito » nell'anno scolastico 1973-74 e, per il servizio prestato in scuole materne statali negli anni precedenti, le qualifiche ottenute.

La domanda e il certificato di servizio possono essere consegnati, anche da persona a ciò delegata, direttamente al competente ufficio del provveditorato agli studi il quale rilascia dichiarazione di ricevimento. Se inviati per posta, devono essere spediti a mezzo raccomandata; in tal caso dell'osservanza del termine di presentazione fa fede unicamente la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Le insegnanti che, trovandosi nelle condizioni prescritte per l'ammissione al corso, presteranno il servizio nell'anno scolastico 1974-75 in una provincia diversa da quella in cui hanno insegnato nel 1973-74, devono presentare la domanda con la relativa documentazione al provveditorato agli studi della provincia di provenienza il quale la trasmette subito all'ufficio scolastico della provincia di nuova destinazione nella quale le interessate sono ammesse a frequentare il corso.

Se la destinazione ad altra provincia si verifichi per effetto di provvedimento successivo alla scadenza del termine prescritto per la presentazione della domanda, questa è trasmessa, a cura del provveditorato agli studi, all'ufficio scolastico della provincia di nuova destinazione, nella quale l'interessata è ammessa a partecipare al corso, anche se già iniziato.

Per la frequenza del corso non sono dovuti il rimborso delle eventuali spese di viaggio e il trattamento di missione.

Art. 6.

Esclusione dal corso

E' motivo di esclusione dal corso la mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge, oltre che la presentazione della domanda di ammissione e della relativa documentazione dopo la scadenza del termine stabilito nel precedente art. 5.

Il provvedimento di esclusione, debitamente motivato, è adottato dal provveditore agli studi destinatario della domanda ed è comunicato all'interessata mediante raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il 7 settembre 1974. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di esclusione l'interessata può proporre il ricorso gerachico al Ministro, o il ricorso al tribunale amministrativo regionale e, nell'attesa della decisione del ricorso, è ammessa, a sua richiesta, a frequentare il corso con riserva.

Domanda e documenti formalmente imperfetti possono essere regolarizzati dalle interessate entro il termine fissato dal provveditore agli studi.

Art. 7.

Iscrizione delle insegnanti al corso

Scaduto il termine per la presentazione delle domande e accertata l'esistenza delle condizioni per il loro accoglimento, il segretario della commissione di cui all'art. 4 della legge cura la compilazione dell'elenco in ordine alfabetico delle insegnanti ammesse al corso, nel quale, a fianco di ciascun nominativo, devono essere indicati:

a) la sede e la scuola di appartenenza, con l'indicazione se trattasi di scuola speciale o con indirizzo didattico differenziato;

b) le assenze compiute durante lo svolgimento del corso, con l'annotazione dell'eventuale esclusione per assenze;

c) il risultato conseguito nell'accertamento finale.

Oltre l'elenco predetto, che, vistato dal presidente della commissione, costituisce il registro generale delle iscrizioni e delle frequenze delle insegnanti ammesse al corso, è compilato un sub-elenco per ognuna delle sezioni in cui si articoli il corso

e per ciascun gruppo di esercitazioni e di lavoro per il quale, a norma del precedente art. 4, sia stabilita dalla commissione una sede diversa da quella del corso o della sezione. Anche sugli elenchi relativi alle sezioni e ai gruppi di esercitazioni e di lavoro sono indicate le assenze da riportare, poi, sul registro generale.

Art. 8.

Frequenza del corso e assenze

La frequenza del corso abilitante è obbligatoria agli effetti previsti dall'art. 1, comma secondo, della legge.

Le partecipanti che, anche per ragioni indipendenti dalla loro volontà, compiono un numero di assenze, dalle attività previste dal programma del corso, superiore a venti, sono escluse dall'ulteriore frequenza del corso o, comunque, dal colloquio prescritto per l'accertamento finale.

E' considerata assente l'insegnante che non partecipi anche a una soltanto delle attività programmate per un determinato giorno.

L'esclusione è disposta dal provveditore agli studi, su motivata proposta del presidente della commissione di cui all'art. 4 della legge, ed è comunicata all'interessata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'interessata può proporre ricorso gerarchico al Ministro per la pubblica istruzione o entro sessanta giorni ricorso al tribunale amministrativo regionale e, a sua domanda, può essere ammessa, con riserva, a proseguire la frequenza del corso o all'accertamento finale, in attesa della decisione del ricorso.

Le insegnanti che, trovandosi nel periodo di astensione obbligatoria dal servizio per maternità, siano impedite, in tutto o in parte, dalla frequenza del corso, possono ottenere dalla commissione di svolgere studio individuale secondo le indicazioni fornite dalla commissione medesima.

Art. 9.

Nomina della commissione

La commissione prevista dall'art. 4 della legge è nominata dal provveditore agli studi anche prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla frequenza del corso. Per la nomina dei componenti, da scegliere tra le categorie indicate dalla legge, sono da preferire persone residenti nel comune o nella provincia sede del corso.

Se, nel caso previsto dall'art. 2 del presente decreto, il corso è articolato in sezioni la commissione, con la nomina del provveditore agli studi, può avvalersi nei limiti strettamente necessari per assicurare lo svolgimento alle attività didattiche, della collaborazione di altri docenti scelti tra le categorie elencate nell'art. 4 della legge e, possibilmente, residenti nelle località sedi delle sezioni del corso.

Ai componenti della commissione, compresi quelli menzionati al precedente secondo comma, è dovuto il trattamento economico previsto per il direttore e per i docenti dei corsi di aggiornamento del personale insegnante. I membri della commissione possono, inoltre, essere dispensati dal provveditore agli studi dai normali loro compiti di servizio per il periodo strettamente necessario per lo svolgimento dell'accertamento finale del corso abilitante e nei giorni di sabato, se, come previsto dall'art. 1 del presente decreto, tali giorni siano interamente impegnati nello svolgimento del corso.

Art. 10.

Programma e diario del corso

Il programma e il diario delle attività didattiche sono determinati dalla commissione di cui all'art. 4 della legge, tenuto conto del carattere, delle finalità e delle esigenze organizzative del corso indicate nel presente decreto.

Il programma del corso ha come base gli orientamenti dell'attività educativa nelle scuole materne statali emanati con il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647. I relativi piani di studio devono tendere, mediante attività didattiche teoriche e pratiche, a favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione dell'infanzia, a sviluppare le attitudini e le capacità professionali, avuto riguardo anche al nuovo ruolo affidato alla scuola e al suo personale, e a verificare le esperienze scolastiche già maturate dalle partecipanti.

In aderenza al carattere seminariale del corso, deve essere stimolata l'attiva partecipazione delle insegnanti alla discussione sui temi trattati dai docenti, alle esercitazioni e ai lavori di gruppo e intergruppo. Le esercitazioni, in particolare, devono favorire, previa l'osservazione diretta di momenti di vita scolastica o con richiamo a momenti di esperienza vissuta, l'analisi critica, con la guida di docenti, di metodi e rapporti educativi; dell'impiego di sussidi didattici; di piani di attività educativa; del lavoro scolastico in gruppo con le colleghe, le assistenti e gli altri operatori scolastici; dell'organizzazione della vita scolastica in generale e secondo varie finalità (igienico-sanitarie; sociali; morali...); ecc.

Art. 11.

Adempimenti della commissione

La commissione, oltre agli adempimenti indicati nel presente decreto, assume ogni altra iniziativa intesa ad assicurare proficuo svolgimento delle attività didattiche, verifica periodicamente l'osservanza dei criteri e dei tempi da essa prefissati e delibera, anche su proposta delle partecipanti, variazioni del programma delle quali si sia riconosciuta l'opportunità o la necessità.

Delle deliberazioni della commissione è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i componenti e dal segretario.

Art. 12.

Accertamento finale

Al termine del corso, le insegnanti che vi hanno partecipato pato sostengono, avanti la commissione prevista dall'art. 4 della legge, la discussione su un argomento tratto da quelli che hanno costituito motivo di studio, di riflessione e di esercitazione durante lo svolgimento del corso. Il colloquio deve essere rivolto ad accertare l'idoneità professionale dell'insegnante e le sue capacità di rielaborazione personale delle proposte culturali e delle esperienze professionali sviluppate durante il corso.

In una riunione preliminare, la commissione determina i criteri da seguire nella scelta degli argomenti da proporre e nello svolgimento della discussione, nonché il diario delle convocazioni delle insegnanti.

La riunione è tenuta prima della conclusione del corso per dar modo alle partecipanti di conoscere i criteri di svolgimento della discussione, la data di convocazione e quella in cui devono presentarsi per ottenere l'assegnazione dell'argomento da discutere.

Per le insegnanti in servizio in scuole materne speciali e in scuole materne con indirizzo didattico differenziato (montessoriano, agazziano, ecc.) l'argomento, pur vertendo sugli studi e le esercitazioni compiute durante il corso, deve avere opportuni riferimenti alla metodologia e alla didattica particolari alle predette scuole.

La valutazione del risultato della discussione è espressa dalla commissione con un giudizio «positivo», che implica l'abilitazione specifica all'insegnamento nella scuola materna statale, o con un giudizio «negativo». Al giudizio «positivo» è aggiunta l'attribuzione di punti da 30 a 50; nessun punteggio è attribuito al giudizio «negativo».

Per la validità dell'accertamento è necessaria la presenza alla discussione di tutti i componenti della commissione.

Dal risultato della discussione è data comunicazione alle interessate, al termine di ogni seduta della commissione, mediante un elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, affisso all'esterno dell'aula sede delle discussioni, e contenente i nominativi di coloro che hanno sostenuto la discussione e l'esito conseguito.

Della riunione preliminare e di ciascuna seduta della commissione per la discussione degli argomenti proposti alle insegnanti è redatto il processo verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione e dal segretario.

Art. 13.

Adempimenti conclusivi della commissione

Terminate le operazioni relative all'accertamento finale, è redatta la relazione conclusiva della commissione, nella quale, oltre all'esposizione sintetica dello svolgimento del corso, è riportato l'elenco delle insegnanti partecipanti, e, a fianco di ciascun nominativo, il risultato conseguito o il motivo della mancata indicazione del risultato stesso.

La relazione, sottoscritta da tutti i componenti della commissione, è consegnata, insieme con tutti gli atti e documenti relativi al corso e all'accertamento finale, al provveditore agli studi il quale pubblica all'albo dell'ufficio scolastico la copia dell'elenco delle partecipanti al corso con l'indicazione del risultato da ciascuna conseguito. Copia dell'elenco è, contemporaneamente, inviata agli ispettori scolastici e ai direttori didattici.

Per le insegnanti provenienti da altra provincia e ammesse a frequentare il corso a norma del precedente art. 3 il risultato dell'accertamento finale e comunicato dal provveditore agli studi della provincia in cui si è svolto il corso al provveditore agli studi della provincia di provenienza delle insegnanti, il quale cura la pubblicazione e le comunicazioni previste dal precedente secondo comma.

Art. 14.

Conseguimento dell'abilitazione specifica

Le insegnanti che superano l'accertamento finale conseguono l'abilitazione specifica prevista dall'art. 9, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 444.

Con successive disposizioni saranno stabilite le norme per il rilascio del diploma di abilitazione specifica. Nell'attesa, è rilasciato dal provveditore agli studi, a richiesta delle interessate, apposita certificazione con l'indicazione anche della votazione attribuita dalla commissione.

TITOLO II

ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DELLA SEDE

Art. 15.

Presentazione della domanda

Le insegnanti di cui al primo comma dell'art. 1 della legge e coloro che hanno superato l'accertamento finale del corso abilitante devono presentare domanda di assegnazione definitiva di sede al provveditore agli studi della provincia in cui prestano servizio nell'anno scolastico 1974-75.

Nella domanda le sedi richieste sono elencate in stretto ordine di preferenza.

Alla domanda devono essere allegati i certificati attestanti il possesso dei titoli previsti dall'annessa tabella dei quali si chiede la valutazione.

Per i titoli è consentito fare riferimento ai documenti presentati al provveditorato agli studi destinatario della domanda, ed ivi giacenti, a corredo di domande prodotte per l'assunzione come incaricate nelle scuole materne statali o per la ammissione al corso abilitante, sempre che sia possibile dagli stessi rilevare gli elementi necessari per la valutazione ai fini previsti dal presente decreto.

Art. 16.

Valutazione dei titoli delle insegnanti

Una commissione nominata dal provveditore agli studi e costituita da un ispettore scolastico o direttore didattico che la presiede, da un impiegato della carriera direttiva o di concetto o da un insegnante elementare collocato permanentemente fuori ruolo e da un'insegnante di scuola materna statale attribuisce a ciascuna insegnante i punti spettanti, in base alla documentazione prodotta, per i titoli previsti dall'annessa tabella e compila una graduatoria nella quale l'ordine di iscrizione è determinato dal punteggio complessivo attribuito a ciascuna insegnante. A parità di punteggio complessivo la precedenza e determinata dalla maggiore anzianità di servizio d'insegnante nelle scuole materne statali.

Qualora le domande superino le cinquecento, è chiamata a far parte della commissione un'altra insegnante di scuola materna statale per ogni cinquecento domande o frazione di cinquecento superiore a duecento domande.

Nella graduatoria, conforme al modello da indicarsi con l'ordinanza prevista dal successivo art. 20, e firmata da tutti i componenti della commissione, sono riportate per ciascuna insegnante le votazioni parziali a quella complessiva. Copia della graduatoria è pubblicata all'albo del provveditorato agli studi e vi rimane affissa fino a quando non siano concluse tutte le operazioni di assegnazione delle sedi.

Art. 17.

Posti conferibili

Sono disponibili per l'assegnazione definitiva della sede tutti i posti di insegnante delle scuole materne statali istituite fino al 1° settembre 1975, i quali non siano occupati da insegnanti di ruolo già in servizio negli ex giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali e nelle ex scuole materne annesse alle scuole magistrali statali e iscritte nel ruolo della scuola materna statale ai sensi dell'art. 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444.

I posti di insegnante aggiunta sono compresi tra quelli disponibili ai fini dell'assegnazione della sede; il loro conferimento alle insegnanti assegnate alla scuola è disposto dalla direzione didattica secondo turni annuali.

Art 18.

Assegnazione delle sedi

L'assegnazione delle sedi è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 16.

Nel caso di più aspiranti alla stessa sede la preferenza è determinata dall'ordine di iscrizione nella graduatoria.

Alle scuole materne statali speciali e alle scuole materne statali in cui è adottato, con l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione, un indirizzo didattico differenziato, sono assegnate, con l'osservanza delle altre norme contenute nel presente decreto, le insegnanti in possesso dei titoli di specializzazione in base ai quali è consentita l'assunzione nelle predette scuole.

L'insegnante assegnata a una delle sedi richieste è esclusa dall'assegnazione delle altre sedi che seguono nell'ordine indicato nella domanda.

Espletate le operazioni relative all'assegnazione delle sedi, il provveditore agli studi pubblica all'albo dell'ufficio scolastico provinciale l'elenco nominativo alfabetico delle insegnanti con l'indicazione, a fianco di ciascun nominativo, della sede assegnata. Contemporaneamente, copia dell'elenco è inviata agli ispettori scolastici e ai direttori didattici.

La pubblicazione dell'elenco all'albo del provveditorato agli studi ha effetto di notificazione alle insegnanti.

Art. 19.

Decorrenza dell'assegnazione di sede

L'assegnazione definitiva della sede ha effetto a decorrere dal 1° settembre 1975.

Art. 20.

Disposizioni finali

Il modello della domanda di assegnazione definitiva della sede e della graduatoria previsto dal precedente art. 16, nonchè i termini da osservare per gli adempimenti indicati negli articoli compresi sotto il titolo secondo del presente decreto saranno stabiliti con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 agosto 1974

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974
Registro n. 97 Istruzione, foglio n. 140

Modello della domanda di ammissione al corso abilitante
(in carta legale)

Al provveditore agli studi di . . . . .

La sottoscritta (cognome e nome) . . . ., nata a . . . . il . . ., residente in . . . . (provincia . . . .), insegnante incaricata a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1973-74 nella scuola materna statale di . . . (indicazioni complete della scuola: comune, via o piazza, eventuale frazione) . . . . ., chiede di essere ammessa a frequentare il corso abilitante previsto dalla legge 19 luglio 1974, n. 349 ai fini dell'inquadramento in ruolo, organizzato nella provincia di . . . .

Unisce a tal fine, i seguenti certificati comprovanti il servizio di incaricata prestato dalla sottoscritta in scuole materne statali negli anni:

19 . .-19 . . con qualifica di	per gli anni
19 . .-19 . . con qualifica di	scolastici anteriori al 1973-74
19 . .-19 . . con qualifica di	con qualifica
19 . .-19 . . con qualifica di	non inferiore a «buono»
19 . .-19 . . con qualifica di	

1973-74 (senza demerito)

Indirizzo presso il quale la sottoscritta desidera che vengano inviate le comunicazioni che la riguardano: (comune, provincia, via o piazza, numero civico, codice avviamento postale, numero di telefono).

. . . ., lì . . . .

Firma
. . . .

Visto, il direttore didattico (della scuola in cui l'insegnante ha prestato servizio nell'anno scolastico 1973-74) . . . .

TABELLA DELLE VALUTAZIONI
PER L'ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE

I. — *Titoli di servizio*: fino a un massimo di punti 30

1) Servizio di insegnante prestato nelle scuole materne statali o nelle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali: (1)

per ogni anno scolastico e per almeno cinque mesi . . . . punti 2,50
per ogni anno scolastico e per meno di cinque mesi: per ogni mese . . . . . . » 0,50

2) Servizio di insegnante prestato nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali o pareggiati: (1)

per ogni anno scolastico e per almeno sette mesi . . . . punti 2,50
per ogni anno scolastico e per meno di sette mesi: per ogni mese . . . » 0,30

3) Servizio di insegnante prestato in giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali legalmente riconosciuti: (1)

per ogni anno scolastico e per almeno sette mesi . . . . punti 1,25
per ogni anno scolastico e per meno di sette mesi: per ogni mese . . . » 0,15

4) Servizio d'insegnante prestato, con nomina approvata dal provveditore agli studi, nelle scuole materne non statali negli anni scolastici dal 1968-69 al 1972-73: (1)

per ogni anno scolastico e per almeno cinque mesi . . . . punti 1,25
per ogni anno scolastico e per meno di cinque mesi: per ogni mese . . . » 0,15

5) Servizio di assistente prestato, senza demerito, per almeno cinque mesi nelle scuole materne statali negli anni scolastici dal 1968-69 al 1972-73: (1)

per ogni anno . . . . punti 0,20

II. — *Titoli di merito e di cultura*: fino ad un massimo di punti 20

a) qualifiche riportate nel quinquennio 1968-69/1972-73 per il servizio d'insegnante prestato nelle scuole materne statali o nei giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali statali o pareggiati o nelle scuole-materne annesse alle scuole magistrali statali:

per ogni qualifica di buono . punti 1
per ogni qualifica di distinto o equivalente » 1,50
per ogni qualifica di ottimo o equivalente » 2

b) abilitazione specifica all'insegnamento nella scuola materna statale:

se conseguita con voti da 30 a 34 . punti 1
se conseguita con voti da 35 a 40 . . . » 2,50
se conseguita con voti da 41 a 45 . . . » 4
se conseguita con voti da 46 a 50 . . . » 6

(la votazione dell'abilitazione all'insegnamento negli ex giardini d'infanzia è ridotta in cinquantesimi)

c) laurea o diploma di vigilanza scolastica (si valuta un solo titolo) . . . . punti 1,50

d) titoli finali di studio rilasciati da istituti d'istruzione secondaria di secondo grado e diversi da quelli prescritti per l'assunzione nelle scuole materne statali; punti 0,25 per ognuno fino ad un massimo di . . . . punti 0,50

e) esito favorevole conseguito nelle prove di esami di un pubblico concorso per esami, o per titoli ed esami, indetto ed espletato da enti pubblici territoriali o nazionali per l'assunzione nelle scuole materne dagli stessi enti gestite; si valuta il risultato di un solo concorso . . . . » 0,25

III. — *Detrazioni*:

a) per procedimento disciplinare nell'ultimo triennio concluso con la punizione disciplinare della censura . . . . punti 3

b) per procedimento disciplinare nell'ultimo triennio concluso con punizione disciplinare superiore . . . . » 6

(1) Periodi di servizio inferiori, prestati nello stesso anno scolastico, si cumulano ai fini delle valutazioni di cui ai numeri da 1 a 5.

Il Ministro: MALFATTI

(1173)

Avviso relativo alla pubblicazione delle relazioni delle commissioni giudicatrici e dei risultati di alcuni concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata nei conservatori di musica e negli istituti statali d'arte.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 24/25 del 13-20 giugno 1974 del Bollettino ufficiale parte II del Ministero della pubblica istruzione sono stati pubblicati le relazioni finali delle commissioni giudicatrici e i risultati dei seguenti concorsi riservati, per soli titoli, a cattedre e a posti di insegnante d'arte applicata nei conservatori di musica e istituti statali d'arte, ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 359:

viola;

strumentazione per banda;

tessitura e tappeto, tessuto e il tappeto;

stampa;

arti della stampa con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

tintoria;

tecnologia per le arti grafiche;

plastica con la direzione dei laboratori sezione arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

merletto e ricamo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale;

fonderia artistica.

(1171)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750490)